

SENTENZA

Tribunale sez. II - Bari, 21/11/2018,

## Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile,  
riunito in camera di  
consiglio, composto dai Magistrati:  
Antonio Ruffino Presidente  
Assunta Napoliello Giudice  
Carlotta Soria Giudice rel.  
sentite le parti ed esaminati gli atti di causa;  
sciolta la riserva  
di cui al verbale di udienza del 5/10/2018;  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale dei  
Procedimenti Speciali Sommari per l'anno 2018  
sotto il numero d'ordine 10923,  
tra  
Do. e An., rappresentati e difesi dagli Avv.ti  
Giuseppe e Andrea, domiciliatario, giusta mandato in  
atti  
- reclamanti -  
e

----- s.c.p.a., in persona del legale  
rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco,  
domiciliatario, giusta  
procura in calce alla comparsa di risposta  
- reclamata -

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- Proposta in primo grado dai debitori Do. e An. opposizione alla esecuzione immobiliare ex art. 615, co. II, c.p.c. nei confronti della -----  
----- s.c.p.a. (procedimento n. 482-1/2017 R.G.E.) e rigettata dal Giudice dell'Esecuzione l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (ord. Giudice Tribunale Bari 6/7/2018), gli esecutati hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

I.1.- A sostegno dell'impugnativa, i reclamanti hanno dedotto:

- l'usurarietà pattizia originaria del tasso di mora pattuito nell'ambito del contratto di mutuo di credito fondiario sottoscritto in data 15/2/2007 per l'importo di E 132.000,00, da restituire in 300 rate mensili, dovendosi considerare, nella verifica del superamento del tasso soglia, la penale per inadempimento;

- l'inefficacia del titolo posto a fondamento della intrapresa azione esecutiva, per difetto di "datio rei" e risultando il mutuo privo dei requisiti di forma.

I.2.- La reclamata

- c.p.a., costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del reclamo e ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata, rilevando l'insussistenza di elementi a fondamento della tesi della usurarietà degli interessi pattuiti e l'idoneità del titolo sotteso alla esecuzione.

II.- Il reclamo è fondato e dev'essere accolto.

### **AS Finanza & Consumo**

Viale Bruno Buozzi N.47 Roma (Rm) CAP 00197.

Tel. +39 388 1841916 - Mail: [info@asfinanza.com](mailto:info@asfinanza.com)

[www.asfinanza.com](http://www.asfinanza.com)

Premesso, quanto alla asserita inefficacia del titolo, che “ ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. ord. n. 25632/2017), come avvenuto nella specie (cfr. art. 2 del contratto; doc. 1 fasc. reclamata della fase sommaria), rilevando la mera disponibilità giuridica della somma mutuata, e che, in tema di esecuzione forzata, l'atto notarile, che contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro generata dal contratto di mutuo ivi documentato ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede (Cass. n. 19738/2014), va osservato che per determinare il tasso di interesse usurario non si può non considerare quanto disposto dall'art. 644, co. IV, c.p. a tenore del quale: “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” .

In particolare, l'art. 1, co. I, del d.l. n. 394/00, convertito nella legge n. 24/2001, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., dispone che “ ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” .

Pertanto, è il legislatore che, anche nell'ambito di questa norma, espressamente chiarisce che nello stabilire l'usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi promessi o comunque dovuti a qualsiasi titolo, anche moratori (cfr. Cass. nn. 602 e 603/2013; n. 350/2013; Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014;

**AS Finanza & Consumo**

Viale Bruno Buozzi N.47 Roma (Rm) CAP 00197.

Tel. +39 388 1841916 - Mail: [info@asfinanza.com](mailto:info@asfinanza.com)

[www.asfinanza.com](http://www.asfinanza.com)

Ai fini della determinazione del TAEG (cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto), dunque, si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento. Sul punto, i reclamanti evidenziano come, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto, debba essere conteggiato l'importo del 5% stabilito dall'art. 6 del capitolato allegato al contratto, quale penale per inadempimento.

Il superamento della soglia di usurarietà discenderebbe dalla pattuizione di cui alla disposizione de qua di un ulteriore 5%, a titolo di risarcimento danni, del residuo importo di capitale dovuto, da applicarsi per qualunque ipotesi di risoluzione contemplata dall'art. 5 del capitolato.

Viene, dunque, in rilievo, la regolamentazione del compenso spettante all'istituto di credito per la sostanziale perdita degli interessi corrispettivi e, dunque, del lucro cessante connesso al venir meno della dilazione di pagamento.

Orbene, la clausola individua come base di calcolo su cui far operare il compenso onnicomprensivo del 5%, il residuo importo di capitale dovuto al momento della risoluzione, ossia il residuo futuro ancora da corrispondere e ancora oggetto di pagamento dilazionato, il quale per effetto della risoluzione, deve essere versato unitariamente.

La clausola in esame, di cui all'art. 6, co. V, del capitolato allegato al contratto (doc. 1 fasc. reclamanti), che disciplina la risoluzione del contratto, le sanzioni e gli effetti della risoluzione, si applica a qualsivoglia ipotesi di risoluzione regolata dall'art. 5 dello stesso capitolato, in primis quella di cui al punto a) dello stesso art. 5, in forza del quale costituisce causa di risoluzione del contratto, con decadenza dal beneficio del termine, la mancanza o il ritardo ad effettuare il pagamento in tutto o in parte di una sola delle rate scadute per il rimborso della somma finanziata e/o degli interessi e relativi accessori, quando tale inadempienza si protraesse oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza” .

**AS Finanza & Consumo**

Viale Bruno Buozzi N.47 Roma (Rm) CAP 00197.

Tel. +39 388 1841916 - Mail: [info@asfinanza.com](mailto:info@asfinanza.com)

[www.asfinanza.com](http://www.asfinanza.com)

Si aggiunga che l'art. 6 del capitolato medesimo prevede che, in conseguenza della risoluzione del contratto, il mutuatario sarà tenuto all'immediato pagamento dell'intero debito per capitale, interessi, accessori e spese e su tutte le somme dovute dal mutuatario per capitale, interessi ed accessori decorreranno gli interessi di mora contrattualmente stabiliti.

Ne consegue che la clausola in esame non pare sfuggire al giudizio di usurarietà e alla inclusione nel TAEG.

Nella fattispecie de qua, nella quale la decadenza dal beneficio del termine fu intimata con la raccomandata a/r pervenuta il 26/9/2013, poi con il precetto notificato il 31/3/2017, deve, dunque, rilevarsi, in via di sommaria delibazione, il superamento del tasso soglia usurario, da computarsi, in ossequio all'orientamento assunto da questo Ufficio, tenendo conto del tasso corrispettivo e della maggiorazione a titolo di mora, cui deve aggiungersi, nel caso in esame, l'incremento percentuale discendente dalla incidenza della penale per inadempimento.

Dal superamento del tasso soglia, non rientrando il teg determinato con riguardo agli interessi corrispettivi e di mora nell'ambito di detto limite, proprio tenendo conto dell'incidenza della penale, discende, ai sensi dell'art. 1815 co. II c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court 1.

Va, infatti, osservato che, a fronte del tasso soglia dell'8,985%, come risultante dalla rilevazione trimestrale dei tassi di interesse effettivi globali medi per il periodo di riferimento, in relazione ai mutui con garanzia reale a tasso fisso (5,99), con l'aumento della metà (doc. 6 fasc. reclamata), all'interesse corrispettivo contrattualmente previsto al tasso fisso del 5,63%, maggiorato di tre punti percentuali a titolo di mora, ai sensi dell'art. 5 del contratto (doc. 3 fasc. reclamanti; doc. 1 fasc. reclamata cit.), deve aggiungersi l'incidenza della penale, indicata dal

consulente di parte, in assenza di contestazioni sul punto della parte reclamata, nella percentuale del 0,889%, comprensiva anche dei costi dell'operazione 2.

III.- In conclusione, rilevato, nel caso di specie, per un verso, il verosimile superamento del tasso soglia, per l'altro, l'avvenuto versamento, riscontrabile dal piano di ammortamento, alla data in cui fu notificato il precetto (31/3/2017), di una somma di entità superiore alla sorte capitale dovuta alla stessa data, avendo i reclamanti incontestatamente versato n. 67 rate (doc. 5 fasc. reclamata), il provvedimento impugnato dev'essere riformato.

IV.- In considerazione della novità delle principali questioni giuridiche controverse, accentuata dall'esistenza di notevoli contrasti nella giurisprudenza di merito, le spese processuali possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- 1)ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, REVOCA il provvedimento impugnato e SOSPENDE l'esecuzione;
- 2)DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, addì 12/11/2018.

1 Tale soluzione, che si contrappone a quella, pure sostenuta nella giurisprudenza di merito, per cui la nullità della pattuizione degli interessi di mora non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi,

sicché questi ultimi sono dovuti perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario, si giustifica per il fatto che il legislatore con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria (a prescindere dal fatto che questa riguardi i soli interessi moratori ovvero quelli corrispettivi). D'altronde, il co. II dell'art. 1815 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari “ la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale” , sicché l'intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, verrebbe tradita seguendo la suddetta tesi poiché mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi.

2 Considerato che a pag. 3 della consulenza di parte opponente odierna reclamante (doc. 2 fasc. reclamanti) vengono indicate le spese collegate all'erogazione del credito, complessivamente ammontanti a E 8.534,20, comprensive delle spese accessorie, pari a E 1.934,20, è possibile determinare nella percentuale del 0,687% l'incidenza della sola penale per inadempimento.

Depositata in Cancelleria il 21/11/2018